

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 97

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento
recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di
imprese che assumono lavoratori detenuti

*(Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193,
e successive modificazioni)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 maggio 2014)



Al Ministro della Giustizia

4/1-76



ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti."

Andrea Orlando

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 22 giugno 2000, n. 193 recante “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti” e la legge 8 novembre 2001, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”, prevedono, rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e contributive in favore di cooperative sociali, che assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali, l’art. 3 della legge n. 193 del 2000 (come modificato ed integrato dall’art. 3-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 e dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Tale credito di imposta è determinato, per ogni lavoratore assunto, nella misura di euro 700 mensili nel caso di lavoratori detenuti o internati anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di euro 350 nel caso di lavoratori semiliberi.

Per quanto attiene alle agevolazioni contributive, la disciplina è contenuta nell’art. 4, comma 3-*bis* della legge 8 novembre 1991, n. 381 (come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 e dall’art. 3-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94) che prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ovvero alla semilibertà.

E’ da precisare che l’articolo 2 della legge n. 193 del 2000 estende tali agevolazioni dell’articolo 4, comma 3-*bis* anche alle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 270 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), le risorse a disposizione per le

finalità di cui alla legge n. 193 del 2000 sono state integrate, con riferimento al solo anno 2013, per un importo pari a 16 milioni di euro.

Inoltre, l'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha aumentato l'autorizzazione alla spesa per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 193 del 2000 di euro 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Considerato che lo stanziamento originariamente previsto dalla legge n. 193 del 2000 era determinato nel limite massimo di euro 4.648.112,09 (v. art. 6, comma 1), le risorse a disposizione per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 20.648.112,00.

Per gli anni 2014 e seguenti le risorse disponibili sono pari a euro 10.148.112,00, quale importo corrispondente alla copertura finanziaria attualmente prevista dalla legge n. 193 del 2000.

Tali risorse, pertanto, verranno utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il ripianamento dei mancati introiti dell'Agenzia delle entrate, derivanti dall'applicazione degli sgravi fiscali, e dell'INPS, legati alle agevolazioni di natura contributiva.

Con riferimento agli sgravi fiscali, l'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 stabilisce che le modalità e l'entità degli stessi sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e della politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la determinazione delle agevolazioni contributive, l'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 rimanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi ogni due anni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà indicare la percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

Il comma 3 dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, precisa che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziali dovute dalle cooperative sociali sono ridotte a zero per una serie di categorie di persone svantaggiate (v. art. 4, comma 1), ad eccezione di quelle indicate al comma 3-bis, ovvero i soggetti detenuti, internati, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, anche ammessi al lavoro esterno, per i quali, pertanto, la percentuale di riduzione individuata non potrà essere pari al 100%. E', pertanto, pari al 100% la percentuale di riduzione per i lavoratori detenuti ammessi alla semilibertà, in quanto categoria rientrante nell'ipotesi di cui al sopracitato comma 3.

Il presente decreto si articola in due Titoli, il primo dedicato agli sgravi fiscali (articoli 1/7) ed il secondo agli sgravi contributivi (articolo 8).

Si è ritenuto di adottare un unico decreto, in sostituzione dei due attualmente vigenti, ovvero il decreto 25 febbraio 2002, n. 87, recante "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" ed il decreto 9 novembre 2001 recante "Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno". Ciò pare rispondere ad esigenze di economicità e sistematicità, considerato che si tratta di intervento regolatorio caratterizzato da omogeneità quanto alle finalità perseguite: il presente regolamento, infatti, detta la disciplina di dettaglio affinché le imprese che assumono lavoratori detenuti possano fruire degli incentivi (sia fiscali che contributivi) previsti per legge. Peraltro, anche il recente decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, all'articolo 8 è intervenuto in modo congiunto, prorogando il termine per l'adozione, relativamente all'anno 2013, dei decreti ministeriali in sostituzione di quelli vigenti (ovvero, appunto, il DM 25 febbraio 2002, n. 87 e il DM 9 novembre 2001).

In relazione alle maggiori risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013, si è ritenuto di differenziare la misura degli sgravi per tale anno rispetto all'anno 2014 e seguenti, in aderenza con gli importi previsti dalle attuali coperture finanziarie.

Con riferimento al contenuto del presente provvedimento, si segnalano di seguito gli elementi di novità rispetto ai precedenti due decreti.

Nel Titolo I, gli articoli da 1 a 7 disciplinano la materia relativa agli sgravi fiscali e sostituiscono le disposizioni contenute nel citato decreto 25 febbraio 2002, n. 87.

In applicazione della disposizione della legge n. 193 del 2000, l'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno, ammessi al lavoro esterno ovvero ammessi alla semilibertà. Infatti, nel caso di lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro interno od esterno, lo sgravio mensile per ogni lavoratore assunto, è fissato a euro 700 per il 2013 e a decorrere dal 2014, e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ad euro 520,00. Nell'ipotesi di lavoratori detenuti ammessi alla semilibertà provenienti dalla detenzione, lo sgravio previsto per ogni lavoratore assunto è pari a euro 350 mensili per l'anno 2013 e pari a euro 300 mensili per gli anni a decorrere dal 2014.

La scelta di indicare l'importo del credito di imposta, in modo differenziato, rispettivamente per l'anno 2013 e per quelli successivi, è frutto di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo (più elevate con riferimento all'anno 2013 grazie allo stanziamento eccezionale di ulteriori 16 milioni di euro). Ed, appunto, sono state accolte le osservazioni formulate in tal senso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, formalmente coinvolto nel corso dell'istruttoria.

Si segnala che nel precedente decreto l'importo previsto era pari a euro 516,46 per ogni lavoratore assunto senza alcuna distinzione.

Viene, inoltre, confermata la proporzionalità dello sgravio sia rispetto alle giornate lavorative prestate sia rispetto all'orario di lavoro.

In accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato, al fine di scongiurare fittizie interruzioni nei rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 per poter lucrare sulla disciplina più favorevole vigente per l'anno 2013, si è precisato al comma 4 che per i rapporti di lavoro già in corso, il credito di imposta si matura decorsi trenta giorni dall'1 gennaio 2013, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente assunzione.

Gli articoli 2 e 3 sono invariati e prevedono, rispettivamente, la possibilità di fruire del credito d'imposta anche per l'attività formativa -con l'immediata assunzione del soggetto subito dopo la fase formativa per un periodo corrispondente ai due terzi di quello in cui si è svolta l'attività di formazione- e le condizioni che permettono di ottenere lo sgravio fiscale. In accoglimento di un'osservazione del Consiglio di Stato si è precisato, che le imprese che hanno svolto attività di formazione potranno beneficiare del credito di imposta a condizione che l'assunzione successiva del lavoratore avvenga per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione.

L'articolo 4 è stato opportunamente integrato attraverso la precisazione delle condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, prescrivendo, in particolare, che l'assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione. In attuazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 2000, il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione a cui si estende l'agevolazione fiscale, è stato aumentato rispetto alla precedente previsione di sei mesi. Da segnalare, inoltre, che tale periodo di agevolazione viene distinto in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno e in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure.

Oltre a ciò, al secondo periodo, con riferimento ai detenuti ammessi alla semilibertà, si è ritenuto di precisare che la prevista agevolazione fiscale è sottoposta alla medesima condizione che il rapporto di

lavoro sia iniziato quando il soggetto era ristretto o ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 5, sostanzialmente invariato per quanto riguarda le modalità di fruizione dello sgravio fiscale, oltre a richiamare i limiti normativamente contenuti nell'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fruizione delle agevolazioni su base annuale, individua i limiti massimi di cumulo con altri benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.

L'articolo 6 introduce un meccanismo di monitoraggio e controllo per l'erogazione dei crediti di imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili. L'operatività di tale meccanismo decorre dall'anno 2015, essendo strutturato in maniera tale da richiedere tempistiche nella presentazione delle istanze dei potenziali beneficiari (ottobre di ciascun anno) incompatibili con un funzionamento immediato per quanto attiene all'anno 2014.

All'articolo 7 viene stabilito il limite massimo di spesa delle agevolazioni, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, come sopra indicate. In particolare, per il solo anno 2013 gli sgravi potranno essere concessi fino alla concorrenza di euro 12.602.828,00. Per gli anni successivi, in assenza di ulteriori specifici finanziamenti, il credito d'imposta verrà concesso fino alla concorrenza di euro 6.102.828,00.

Tali importi sono stati individuati in ragione di una riparametrazione della ripartizione delle risorse complessive attualmente disponibili in relazione alle due previste finalità (fiscale e contributiva).

Al Titolo II, l'articolo 8 disciplina la materia relativa alle agevolazioni di natura contributiva e sostituisce il decreto 9 novembre 2001.

Al comma 1 viene aumentata al 95 % la riduzione percentuale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, rispetto a quanto previsto nel decreto del 2001.

Al comma 4, si prevede l'estensione dell'agevolazione contributiva per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore assunto, in analogia con quanto indicato per le agevolazioni fiscali, pari, rispettivamente, a diciotto o a ventiquattro mesi, a seconda che il lavoratore detenuto assunto avesse o meno fruito di semilibertà/lavoro all'esterno (in attuazione di quanto dispone l'art. 4, comma 3-bis della legge n. 181 del 1991).

Si è, inoltre, inteso precisare, anche per le agevolazioni contributive, la condizione che l'assunzione sia comunque avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

Da precisare che, per quanto attiene agli sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali per i lavoratori assunti in semilibertà, la disciplina relativa è contenuta nell'articolo 4, comma 3 della legge n. 381 del 1991 (che prevede uno sgravio pari al 100%), mentre per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, si applica la previsione dell'articolo 8, comma 2 del presente decreto (che stabilisce uno sgravio al 95%).

Ai commi 3 e 4, in corrispondenza con quanto precisato dall'articolo 6 per gli sgravi fiscali, vengono fissati gli importi massimi complessivi delle agevolazioni contributive stabiliti in euro 8.045.284,00 per l'anno 2013 e in euro 4.045.284, 00 per gli anni successivi.

Il comma 5, per prevenire il rischio del superamento delle risorse stanziare, prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Infine, sempre al fine di esercitare adeguato controllo sugli effetti delle agevolazioni concesse, è prevista un'attività di monitoraggio da parte dell'INPS delle minori entrate derivanti dall'applicazione degli sgravi contributivi, al fine di fornire i relativi elementi al Ministero dell'economia delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si è ritenuto di derogare al principio della *vacatio legis*, al fine di fornire nell'immediatezza la aggiornata disciplina per l'utilizzo di fondi stanziati da tempo. Si tratta di un intervento regolatorio particolarmente atteso dalle imprese impegnate in attività di formazione e che hanno investito in assunzioni di personale in stato di detenzione.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Referente UL Giustizia: dott.ssa Mariaem Manuela Guerra (06.68852539),
magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'attuale normativa di dettaglio (decreto 25 febbraio 2002, n. 87, recante "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" e decreto 9 novembre 2001 recante "Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno") non consente l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione per le finalità di cui alla legge n. 193 del 2000 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 15 febbraio 2013. Tale decreto ha integrato, con riferimento all'anno 2013, di 16 milioni di euro le risorse messe a disposizione dalla legge n. 193 del 2000. Inoltre, l'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha aumentato l'autorizzazione alla spesa per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 193 del 2000 di euro 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2014.

L'intervento appare, dunque, necessario per aggiornare le disposizioni contenute nei vigenti decreti 25 febbraio 2002, n. 87 e 9 novembre 2001 in attuazione rispettivamente all'art. 4 della legge n. 193 del 2000 (in materia fiscale) e all'art. 4, comma 3-bis della legge n. 381 del 1991 (in materia contributiva), che, appunto richiedono il periodico adeguamento delle entità degli sgravi fiscali e delle agevolazioni contributive e delle relative modalità di fruizione.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di promuovere l'occupazione di soggetti detenuti (anche ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà), e di favorire l'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti penitenziari, prevedendo, appunto, incentivi fiscali e contributivi per le imprese che assumono soggetti detenuti e che promuovono e svolgono attività di formazione a favore degli stessi.

Nel medio e lungo periodo, tale intervento è indirizzato a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, prevenendo il rischio di recidiva nel reato.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

L'indicatore sarà dato dalle minori entrate derivanti dall'applicazione degli sgravi contributivi. Gli incentivi sono previsti sino a concorrenza delle risorse disponibili che per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 20.648.112,09 e per gli anni 2014 e seguenti sono pari a euro 10.148.112,09, quale importo corrispondente alla copertura finanziaria attualmente prevista dalla legge n. 193 del 2000.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, innanzitutto, tra i soggetti pubblici, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza; imprese pubbliche interessate.

Tra i soggetti privati, risultano destinatari le imprese e i lavoratori detenuti.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sui contenuti del provvedimento sono state effettuate consultazioni tra l'Ufficio legislativo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Ufficio bilancio del Ministero della giustizia, amministrazione proponente, e gli Uffici legislativi del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze, concertanti.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)
--

La scelta dell'opzione di non intervento è stata esclusa in quanto comporterebbe l'impossibilità di utilizzare i fondi stanziati per il perseguimento delle finalità della legge n. 193 del 2000. La norma primaria impone periodici interventi regolatori di aggiornamento tramite decreto ministeriale. L'intervento appare, dunque, necessario per aggiornare le disposizioni contenute nei vigenti decreti 25 febbraio 2002, n. 87 e 9 novembre 2001 in attuazione, rispettivamente all'art. 4 della legge n. 193 del 2000 (in materia fiscale) e all'art. 4, comma 3-bis della legge n. 381 del 1991 (in materia

contributiva), che, appunto richiedono il periodico adeguamento delle entità degli sgravi fiscali e delle agevolazioni contributive e delle relative modalità di fruizione.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono emerse opzioni alternative concretamente percorribili in quanto la norma primaria impone periodici interventi regolatori di aggiornamento tramite decreto ministeriale.

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Dall'intervento regolatorio derivano, invece, numerosi vantaggi. In particolare, l'intervento regolatorio permetterà di accrescere le possibilità per i soggetti detenuti di accedere al mondo del lavoro, essendo stati estesi gli incentivi a favore delle imprese.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

Non derivano oneri in capo alle P.M.I.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo è volto ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese dei detenuti, soggetti in situazione svantaggiata per il reinserimento nel mondo del lavoro. La previsione di estendere gli incentivi per un determinato periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore

precedentemente assunto (pari rispettivamente a 18 o a 24 mesi, a seconda che il lavoratore detenuto assunto avesse o meno fruito di semilibertà/ lavoro esterno) persegue, appunto, la finalità di favorire lo stabile reinserimento lavorativo ed evitare che l'ex-detenuto, al termine della carcerazione, perda il lavoro.

La finalità del recupero sociale dei soggetti condannati (che grazie al lavoro avranno la concreta opportunità di ricostruirsi una vita rispettosa delle regole sociali), attua un preciso disposto costituzionale, che, appunto, giustifica le misure introdotte. Ciò avrà sicuro impatto positivo sulla competitività del nostro Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'intervento regolatorio.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'art. 8, comma 5, per prevenire il rischio del superamento delle risorse stanziare, prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Infine, sempre al fine di esercitare adeguato controllo sugli effetti delle agevolazioni concesse, è prevista un'attività di monitoraggio da parte dell'INPS delle minori entrate derivanti dall'applicazione degli sgravi contributivi, al fine di fornire i relativi elementi al Ministero dell'economia delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La norma primaria prevede periodici interventi normativi di aggiornamento da effettuarsi con decreti ministeriali.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- numero dei detenuti assunti grazie ai benefici introdotti;
- individuazione delle minori entrate derivate dall'applicazione degli sgravi previsti.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Referente UL Giustizia: dott.ssa Mariaemanuela Guerra
magistrato addetto Ufficio Legislativo Ministero della giustizia
06/68852539 – mariaemanuela.guerra@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 22 giugno 2000, n. 193 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e la legge 8 novembre 2001, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", prevedono rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e contributive in favore di cooperative sociali, che assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative. Tali leggi demandano ad un regolamento ministeriale la determinazione delle modalità di fruizione di tali incentivi e l'entità degli stessi.

Con riferimento agli sgravi fiscali, l'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 stabilisce che le modalità e l'entità degli stessi sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la determinazione delle agevolazioni contributive, l'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991 rimanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi ogni due anni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà indicare la percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

L'intervento ha come obiettivo quello di aggiornare i dati relativi agli incentivi economici, nei limiti degli stanziamenti previsti, in attuazione delle norme primarie finalizzate a promuovere, in generale, l'occupazione e la formazione lavorativa dei soggetti detenuti (anche ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà), e di favorire l'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti penitenziari.

Gli obiettivi perseguiti sono in linea con il programma di Governo, impegnato a creare e rafforzare presupposti che consentano un effettivo miglioramento delle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari e ad incrementare le possibilità di concreto reinserimento sociale dei condannati.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il *corpus* normativo interessato dall'intervento è rappresentato dalle seguenti fonti.

La legge 22 giugno 2000, n. 193 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e la legge 8 novembre 2001, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", prevedono rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e contributive in favore di cooperative sociali, che assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali, l'art. 3 della legge n. 193 del 2000 (come modificato e integrato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 e dall'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Tale credito di imposta è determinato, per ogni lavoratore assunto, sino al limite massimo di euro 70 mensili nel caso di lavoratori detenuti o internati anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di euro 35 nel caso di lavoratori semiliberi.

Per quanto attiene alle agevolazioni contributive, la disciplina è contenuta nell'art. 4, comma 3-*bis* della legge 8 novembre 1991, n. 381 (come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 e dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94) che prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nel febbraio 2013 in applicazione dell'art. 1, comma 270 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), le risorse in disposizione per le finalità di cui alla legge n. 193 del 2000 sono state integrate, con riferimento al solo anno 2013, per un importo pari a 16 milioni di euro.

Inoltre, l'art. 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha aumentato l'autorizzazione alla spesa per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 193 del 2000 di euro 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Considerato che lo stanziamento originariamente previsto dalla legge n. 193 del 2000 era determinato nel limite massimo di euro 4.648.112,09 (v. art. 6, comma 1), le risorse messe attualmente in disposizione per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 20.648.112,09.

Per gli anni 2014 e seguenti le risorse disponibili sono pari a euro 10.148.112,09, quale importo corrispondente alla copertura finanziaria attualmente prevista dalla legge n. 193 del 2000.

Tali risorse, pertanto, verranno utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il ripianamento dei mancati introiti dell'Agenzia delle entrate, derivanti dall'applicazione degli sgravi fiscali, e dell'INPS legati alle agevolazioni di natura contributiva.

Con riferimento agli sgravi fiscali, l'articolo 4 della legge n. 193 del 2000 stabilisce che le modalità dell'entità degli stessi sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, co

apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la determinazione delle agevolazioni contributive, l'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 rimanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi ogni due anni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà indicare la percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

Il comma 3 dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, precisa che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali sono ridotte a zero per una serie di categorie di persone svantaggiate (v. art. 4, comma 1), a eccezione di quelle indicate al comma 3-bis, ovvero i soggetti detenuti, internati, ex degenti negli ospedali psichiatrici giudiziari, anche ammessi al lavoro esterno, per i quali, pertanto, la percentuale di riduzione individuata non potrà essere pari al 100%.

Attualmente sono ancora vigenti il decreto 25 febbraio 2002, n. 87, recante "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" ed il decreto 9 novembre 2001 recante "Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come richiesto dalla normativa primaria, cui il presente intervento regolatorio dà attuazione, appare necessaria e, nel contempo, opportuna l'emanazione del presente decreto, per determinare in modo chiaro ed aggiornato l'utilizzazione delle risorse stanziare per l'attuazione degli obiettivi della legge n. 193 del 2000.

Si è ritenuto di adottare un unico decreto, in sostituzione dei due attualmente vigenti, ovvero il decreto 25 febbraio 2002, n. 87, recante "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" ed il decreto 9 novembre 2001 recante "Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme in materia tributaria e di previdenza sociale) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo, rango secondario, attua il disposto di norme primarie; non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Al contrario, l'intervento è in armonia con la politica di sostegno dell'UE ai lavoratori svantaggiati.

In particolare, per quanto riguarda il sostegno dell'UE alle iniziative mirate alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti, è da ricordare il Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno 2011 che prevede: l'iniziativa comunitaria EQUAL, che, tra il 2000 e il 2008, ha permesso il cofinanziamento in tutti gli Stati membri di azioni volte a rafforzare l'occupabilità degli ex detenuti; la creazione di una rete di apprendimento per il reinserimento degli ex detenuti, che riunisce 11 Stati membri, tra cui l'Italia, con finanziamenti previsti fino al 2012; i Fondi Strutturali europei destinati a vari programmi per fornire possibilità di formazione professionale nei penitenziari. Con specifico riferimento al Fondo sociale europeo (FSE), il Libro verde sottolinea che esso contribuisce al reinserimento sociale e professionale degli ex detenuti, in considerazione del fatto che l'elemento più importante per ridurre la recidiva è che il detenuto possa avere un lavoro al momento della scarcerazione. Nel periodo 2007-2013 10 miliardi di euro sono stati destinati ad azioni che promuovono il reinserimento sociale dei gruppi più svantaggiati, compresi i detenuti.

Si segnala infine che, nella risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il 15 dicembre 2011, (2011/2897(RSP)) il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali; in particolare è pienamente in armonia con le *Regole minime per il trattamento dei detenuti* dell'O.N.U. del 1955 che auspicano l'obbligatorietà del lavoro penitenziario in quanto strumento saliente del trattamento rieducativo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia delle Comunità europee aventi medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Si richiama il punto 10 della parte II.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella in materia non ancora interessata da regolazione secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



m_dg.GRB.12/03/2014.0009047.U

Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti".

In riferimento allo schema di decreto ministeriale di cui all'oggetto, si fornisce l'unita relazione tecnica.

Il coordinatore dell'Ufficio
Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

***SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE "REGOLAMNETO
RECANTE SGRAVI FISCALI E SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI
IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI.***

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il contenuto delle disposizioni inserite nel testo dello schema del decreto ministeriale di cui all'oggetto e, al riguardo, si forniscono le seguenti osservazioni.

La relazione tecnica allegata al D.L. 146 del 2013 quantifica le spese per l'anno 2013 relative alle citate agevolazioni in "20,6 milioni di euro, complessivamente riferibili alla legge 193/2000, mentre il comma 1 dell'articolo 8 del predetto D.L., richiama esclusivamente le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge 228/2012, pari a 16 milioni di euro per il 2013".

In realtà fra le finalità di cui all'elenco 3 allegato alla legge 228/2012, a cui fa rinvio l'articolo 1, comma 270, è indicato testualmente "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193" così integrando, per il solo anno 2013, l'ordinaria autorizzazione di spesa per effetto dell'esclusiva destinazione a tale finalità stabilita con il D.P.C.M. 15 febbraio 2013.

In realtà, anche alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno adottare un unitario decreto ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 e dall'articolo 4, comma 3 – bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante l'omogeneità della materia attinente alle agevolazioni alle imprese che assumono lavoratori in esecuzione di pena detentiva.

Cos' come è stato ritenuto opportuno differenziare la misura delle agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione, pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l'anno 2013 e ad euro 10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Le novità introdotte dal presente decreto non sono di per sé suscettibili di determinare oneri ulteriori a carico della amministrazione, stante la sostanziale neutralità delle stesse che riguardano, essenzialmente, una diversa rimodulazione delle medesime somme disponibili.

Anzi, la scelta di indicare l'importo del credito di imposta, in modo differenziato per l'anno 2013 e per quelli successivi, è frutto di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo, accogliendo in tal senso, le osservazioni formulate anche dalla Amministrazione penitenziaria.

Giova inoltre sottolineare che, per quanto riguarda gli sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali per i lavoratori assunti in semilibertà, la disciplina relativa prevede uno sgravio pari al 100% (articolo 4, comma 3 della legge n. 381 del 1991), mentre per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, si applica la previsione dell'articolo 8, comma 2 del presente decreto che stabilisce uno sgravio al 95%.

In ultima analisi, si sottolinea la sostanziale neutralità delle nuove riformulazioni delle percentuali degli sgravi contributivi, pur nella osservanza dei limiti degli importi stabiliti dalla legge.

Si segnala altresì di concordare alla deroga del principio della vacatio legis, al fine di fornire nella immediatezza la disciplina aggiornata per l'utilizzo di fondi già stanziati da diverso tempo.

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO
RECANTE SGRAVI FISCALI E SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI IMPRESE
CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI."



Il Ministro della Giustizia

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti";

Visto, in particolare, l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni, che dispone la concessione di sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del finanze, sono determinate le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati o che svolgono attività formativa nei confronti degli stessi;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3-bis, il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", ed, in particolare, gli articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti e di favorire l'organizzazione dei lavoratori all'interno degli istituti penitenziari;

Visto l'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei previsti sgravi e agevolazioni;

Visto l'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, di euro 5,5 milioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, nell'ambito delle risorse per l'anno 2013, di cui all'elenco 3 allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al Ministero della giustizia per la voce "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193";

Visto l'articolo 8 del decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193;

Visto l'articolo 8 del decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Ritenuta l'opportunità di adottare un unitario decreto ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante l'omogeneità della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese che assumono lavoratori in esecuzione di pena detentiva;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di differenziare la misura delle agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione, pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l'anno 2013 e ad euro 10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 5 dicembre 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota... del...

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Titolo I *Credito di imposta*

ART. 1

(Credito di imposta per assunzioni di detenuti)

1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dall'1 gennaio 2013 e nella misura massima di euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dall'1 gennaio 2013. Dall'1 gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale il credito di imposta è concesso nella misura massima di euro 300.

3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data dell'1 gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a 30 giorni successivamente alla medesima data.

ART. 2

(Credito di imposta per attività di formazione)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:
 - a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale ha fruito del beneficio;
 - b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

ART. 3

(Condizioni per accedere al credito di imposta)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che i soggetti beneficiari:
 - a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio, 1975, n. 354 ovvero alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;
 - b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

ART. 4

(Cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a

condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 è utilizzabile per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.

ART. 5

(Utilizzazione del credito di imposta)

1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di euro 250.000, previsto dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

ART.6

(Utilizzazione del credito di imposta a decorrere dall'anno 2015)

1. A decorrere dall'anno 2015, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi del comma 2 dell'art. 5, avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalità differenti.
2. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, che indichi i detenuti o internati lavoratori all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354 ovvero i detenuti semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo. Per i crediti di imposta relativi all'anno 2014, le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente decreto. L'Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze

ricevute al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

3. Le istanze di cui al comma 2 sono trasmesse a cura dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse di cui al comma 2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziare, l'accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito della assunzione o della attività di formazione dei detenuti o internati e fino al raggiungimento dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso determinerà lo scarto delle relative operazioni di versamento.
5. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di cui al comma 4, trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonché le eventuali revoche anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni relative all'anno 2013, trasmette al Ministero della giustizia, con le medesime modalità, i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Le modalità e i termini di trasmissione dei dati di cui al comma 5 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
7. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
8. Per l'anno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della giustizia che prevedono le modalità di attribuzione del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalità con le quali monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 non utilizzati entro lo stesso anno.

ART. 7

(Risorse disponibili)

1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014, e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.102.828,00. L'importo delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovrà essere comunque versato sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" per reintegrare detta contabilità speciale delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate, ai fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla contabilità speciale medesima.

Titolo II

(Sgravi contributivi)

ART. 8

(Criteri per la concessione degli sgravi contributivi)

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale l'agevolazione contributiva è concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 è effettuato sulla base di

apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziare. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 45/2014

Roma, addì 08 GEN. 2014

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
RECANTE SGRAVI FISCALI PER LE
IMPRESE CHE ASSUMONO
LAVORATORI DETENUTI**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
3883/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

4/1-76
G. S. G. G. G.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 dicembre 2013

NUMERO AFFARE 03883/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio legislativo.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 27 novembre 2013, trasmessa con nota in pari data n. 0008189.U e pervenuta in segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero della giustizia (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che "la legge 22 giugno 2000, n. 193 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" e la legge 8 novembre 2001, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", prevedono, rispettivamente, agevolazioni fiscali in favore di imprese pubbliche e private e contributive in

favore di cooperative sociali, che assumono lavoratori detenuti (ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà), o che svolgano, nei loro confronti, attività formative”.

Per ciò che riguarda le “agevolazioni fiscali, l’art. 3 della legge n. 193 del 2000 (come modificato ed integrato dall’art. 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 e dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese, che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

Tale credito di imposta è determinato, per ogni lavoratore assunto, sino al limite massimo di euro 700 mensili nel caso di lavoratori detenuti o internati anche ammessi al lavoro esterno, ovvero di euro 350 nel caso di lavoratori semiliberi”.

“Per quanto attiene ‘invece’ alle agevolazioni contributive, la disciplina è contenuta nell’art. 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381 (come modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 e dall’art. 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94), che prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ovvero alla semilibertà”.

Le risorse messe a disposizione dell'una e dell'altra finalità (sgravi fiscali e sgravi contributivi) dall'art. 6 legge n. 193 del 2000, sono state di recente integrate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 270 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e con riferimento al solo anno 2013, per un importo pari a 16 milioni di euro. Inoltre, l'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha aumentato l'autorizzazione alla spesa per gli stessi oneri di euro 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Considerato che lo stanziamento originariamente previsto per le due finalità in questione dalla legge n. 193 del 2000 era determinato nel limite massimo di euro 4.648.112,09 (v. art. 6, comma 1), le risorse a disposizione per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 20.648.112,00, mentre, per gli anni 2014 e seguenti, sono pari a euro 10.148.112,00.

L'Amministrazione penitenziaria fa presente, altresì, che utilizzerà le risorse stanziare per il ripianamento dei mancati introiti dell'Agenzia delle entrate, derivanti dall'applicazione degli sgravi fiscali, e dell'TNPS, legati alle agevolazioni di natura contributiva.

Riferisce l'Amministrazione che l'esercizio del potere regolamentare da parte del Ministero della giustizia trova il suo fondamento, per quel che riguarda gli sgravi fiscali, nell'art. 4 legge n. 93 del 2000, che stabilisce che le modalità e l'entità degli stessi sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per ciò che riguarda la determinazione delle agevolazioni contributive, l'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 rimanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi ogni due anni di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, che dovrà indicare la percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente al quantum corrisposto.

Finora sono stati vigenti due regolamenti ministeriali distinti, cioè il decreto 25 febbraio 2002, n. 87, concernente “Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti” ed il decreto 9 novembre 2001 recante “Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno”.

Poiché con le recenti disposizioni sono state aumentate le risorse messe a disposizione tanto per gli sgravi fiscali quanto per quelli contributivi ed in particolare, vi è stato un sensibile aumento di risorse per il solo 2013, mentre per il 2014 ed anni successivi l'aumento è stato più contenuto, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare un unico decreto ministeriale contenente un unico regolamento, anche al fine di “differenziare la misura degli sgravi per il 2013 rispetto agli anni dal 2014 in poi”.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, gli articoli da 1 a 7 disciplinano la materia relativa agli sgravi fiscali e sostituiscono le disposizioni contenute nel citato decreto 25 febbraio 2002, n. 87.

L'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno, ammessi al lavoro esterno ovvero ammessi alla semilibertà. Infatti, nel caso di lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro interno od esterno, lo sgravio mensile per ogni lavoratore assunto, è fissato – conformemente al comma 1 dell'art. 3 legge n. 193 del 2000 – in euro 700 per il

2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, in euro 520. Nell'ipotesi di lavoratori detenuti ammessi alla semilibertà provenienti dalla detenzione, lo sgravio previsto per ogni lavoratore assunto è pari a euro 350 mensili per l'anno 2013 e pari a euro 300 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. Viene, inoltre, confermata la proporzionalità dello sgravio sia rispetto alle giornate lavorative prestate sia rispetto all'orario di lavoro.

Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la possibilità di fruire del credito d'imposta anche per l'attività formativa, a condizione dell'immediata assunzione del soggetto subito dopo la fase formativa, e i requisiti che deve avere il rapporto di lavoro perché si possa ottenere lo sgravio fiscale.

L'articolo 4 disciplina le condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, prescrivendo, in particolare, che l'assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione. In attuazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 2000, il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, cui si estende l'agevolazione fiscale, è stato aumentato rispetto alla precedente previsione di sei mesi. Tale periodo di agevolazione viene distinto in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati, che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno, e in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure. Oltre a ciò, al secondo periodo, con riferimento ai detenuti ammessi alla semilibertà, si è ritenuto di precisare che la prevista agevolazione fiscale è sottoposta alla medesima condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato quando il soggetto era ristretto o ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 5, sostanzialmente invariato rispetto al precedente d.m. 25 febbraio 2002, n. 87, per quanto riguarda le modalità di fruizione dello sgravio fiscale, oltre a richiamare i limiti normativamente contenuti nell'art. 1, comma 53, della legge

24 dicembre 2007, n. 244 per la fruizione delle agevolazioni su base annuale, individua i limiti massimi di cumulo con altri benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.

Quanto, poi, all'articolo 6, vi è prevista una procedura per l'erogazione del credito d'imposta che decorrerà dall'anno 2014 e che, basandosi sull'utilizzo in compensazione del credito stesso, prevede la presentazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio di un'apposita istanza. Va considerata anche la disposizione di cui all'ultimo comma di questo articolo che disciplina i rapporti relativi al 2013.

L'articolo 7 si riferisce alle somme stanziare nei diversi esercizi finanziari ed alla loro utilizzazione.

L'articolo 8, infine, disciplina gli sgravi contributivi, di cui alla legge n. 381 del 1991, fissandoli all'80% delle contribuzioni per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale. Anche per questi sgravi contributivi vale il principio per il quale essi sono concessi per diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, così come l'aumento della dotazione complessiva per il 2013, aumento che si riduce dal 2014 in poi. E', infine, regolato il meccanismo del rimborso all'INPS delle mancate entrate.

Considerato:

Quanto al preambolo, osserva la Sezione che il periodo che inizia con la frase "Ritenuta l'opportunità di adottare un unitario decreto ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti..." non spieghi adeguatamente – anche dal punto di vista giuridico – perché si sia ritenuto opportuno unificare in un unico regolamento due decreti ministeriali, le cui norme autorizzative prevedono, però, procedimenti distinti ed ambiti di discipline diversi (l'art. 4 legge n. 193 del 2000 prevede un d.m. del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze ed attribuisce a tale decreto la competenza a

determinare “modalità ed entità” delle agevolazioni e degli sgravi concessi; mentre l’articolo 4, comma 3-*bis*, d.m. n. 381 del 1991 prevede un d.m. sempre del Ministro della giustizia, ma con il solo concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il solo compito di individuare la percentuale della riduzione delle aliquote contributive).

In secondo luogo, anche in relazione a quanto più sopra posto in evidenza, apparirebbe utile, ai fini della comprensione del testo del decreto ministeriale in oggetto prevedere due capi separati: il primo dedicato agli articoli da 1 a 7 e recanti il titolo “Credito d’imposta” ed il secondo comprendente il solo art. 8, con il titolo “Sgravi contributivi”.

Quanto all’articolo 1 va ricordato come nella legge la misura del credito d’imposta mensile sia prevista come misura massima, che spetterebbe poi al decreto ministeriale determinare, mentre il testo della disposizione ripete quanto disposto dalla legge senza ulteriore precisazione, sicchè non è chiaro come in concreto per ogni singola fattispecie venga determinata la misura del credito d’imposta.

All’art. 2, comma 1, lett. a) non è chiaro a quali condizioni di durata l’assunzione successiva alla formazione condizioni la sussistenza del credito d’imposta. Ci si domanda, ad es., se sia sufficiente l’assunzione per un solo giorno o se non sia piuttosto conforme alla *ratio* della disposizione che l’assunzione debba avvenire per un periodo minimo proporzionale alla durata del periodo di formazione, per il quale si sia goduto del beneficio.

Quanto, poi, all’art. 6, la Sezione osserva che il procedimento, che vi è previsto, prende avvio dal 2014, mentre per l’anno 2013 continuerebbero ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in esame. Una particolare disposizione transitoria è poi contenuta nell’ultimo periodo del comma 2, ove si prevede che per i crediti d’imposta relativi al 2014 le istanze, che chiedono la fruizione del beneficio, debbano essere presentate entro

due mesi dall'entrata in vigore del regolamento in esame.

Il complesso delle disposizioni regolanti il credito d'imposta nel 2013 (anno nel quale, peraltro, l'ammontare delle risorse disponibili e gli stessi limiti massimi del beneficio aumentano notevolmente) e la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova procedura appare regolata in modo lacunoso. Occorrerebbe tener distinte almeno tre situazioni: a) quella dei rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 e perduranti in quest'anno e nei successivi in forza della disciplina previgente, a proposito dei quali occorrerebbe introdurre una disciplina che garantisca che non si operino fittizie interruzioni nel rapporto di lavoro al fine di lucrare sulla disciplina più favorevole vigente per il solo 2013; b) quella dei rapporti, che nascono nel 2013, in ordine ai quali occorre specificare la durata e dettare una disciplina specifica in ordine al procedimento che dovrà essere seguito per accedere al beneficio; c) quella dei rapporti, che prenderanno avvio dal 2014 in poi, per cui potrebbe apparire sufficiente la norma di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6. La Sezione ritiene infatti necessaria l'introduzione di una specifica normativa di carattere transitorio, che renda chiara quale sia la disciplina da applicare alle diverse suddette situazioni. Del resto, per quanto attiene alla situazione sub b), non sembra sufficiente richiamare la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6, visto che le disposizioni di rango primario, pur fissando una misura massima dello sgravio fiscale (art. 3 l. n. 193 del 2000), rinviano alle norme secondarie per la fissazione dell'entità del credito d'imposta, sicchè la disposizione rischierebbe di vanificare quanto disposto, invece, dall'articolo 1 del presente provvedimento normativo, che finirebbe per avere una vigenza di pochi mesi (a decorrere dal 20 agosto 2013 fino alla fine dell'anno), mentre invece l'intento del legislatore sembrava esser quello di introdurre un'agevolazione per l'intero decorso del 2013. In sostanza le disposizioni dell'articolo 6 lungi dallo sciogliere i nodi interpretativi nascenti dalla norma primaria, finiscono per

introdurre elementi di complicazione.

Si segnala, inoltre, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6, in quanto essa sembra introdurre un potere regolamentare del Direttore generale del DAP per quanto riguarda le disposizioni attuative nel caso in cui l'importo dei crediti concessi risulti inferiore alle risorse stanziare. Si tratterebbe di un potere di emanazione di norme generali ed astratte che non potrebbe fondersi in un potere delegato, quale quello relativo alla emanazione di regolamenti ministeriali, e che sarebbe per ciò contrario al sistema delle fonti.

Infine, ingiustificata sembra allo stato la disposizione che deroga al principio della *vacatio legis*.

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
Maria Luisa Salvini



(H)

4/1.76
Det. Ste. Guerra



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/05/2014
Prot. 29 / 0002160 / L

7/1.76
20

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio legislativo

Anticipo per e-mail
19/5/14 2

Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo
SEDE

Ministero Economia e Finanze
Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti».

Con riguardo allo Schema di decreto in oggetto si esprime il formale concerto.

Si segnala che al terzo «visto» delle premesse è necessario completare il riferimento all'articolo 21 con l'indicazione della legge.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Visonà



m_dg.LEG.19/05/2014.0004379.E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO LEGISLATIVO

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

Tel. 06/48161462 /63 - Fax: 06/48161476

E - mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it

STEFANO BORGHI

Da: "archlegislativomips" <archlegislativomips@lavoro.gov.it>
A: <archivio.legislativo@giustizia.it>; <legislativo@tesoro.it>;
<gabmin.legislativo.finanze@tesoro.it>
Data invio: lunedì 19 maggio 2014 11.53
Allega: SCHEMA DI DECRETO MIN. GIUSTIZIA -CONC. MIN. LAVORO E POL. SOCIALI E MIN.
ECONOMIA E [1].pdf
Oggetto: SCHEMA DI DECRETO MIN. GIUSTIZIA -CONC. MIN. LAVORO E POL. SOCIALI E MIN.
ECONOMIA E FINANZE- CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE SGRAVI FISCALI E
SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI
DETENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo - Archivio e Protocollo
Via V. Veneto, 56
00187 Roma
IV Piano Stanza n. 406
Tel. 0648161532/415 - Fax 0648161301

**PER LA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI INDIRIZZATI ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SI PREGA DI UTILIZZARE
I SEGUENTI INDIRIZZI:**

e-mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it

pec: ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it



Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

STEFANO BORGHI

Da: "Archivio Legislativo" <archivio.legislativo@giustizia.it>
A: <mariaemanela.guerra@giustizia.it>
Data invio: lunedì 19 maggio 2014 12.43
Allega: m_dg.LEG.19-05-2014.0004379.E[1].tif
Oggetto: PROT 4379/E 4/1-76 GUERRA - PROT 2160 - SDM GIUSTIZIA CONCERTO LAVORO
ECONOMIA REGOLAMENTO SGRAVI FISCALI E GRAVI CONTRIBUTIVI FAVORE
IMPRESE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI - FORMALE CONCERTO CON
OSSERVAZIONE SU ART 21 DELLO SCHEMA

Si anticipa la nota in oggetto.

SEGUE CARTACEO



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 12/09/2013

Prot. 29 / 0003621 / L

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'economia e finanze
Ufficio legislativo

13 SET. 2013

e, p.c. All' Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,, concernente "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti".

Con riferimento alla nota del Ministero della Giustizia prot.0005672.U del 6 settembre 2013, si esprime il formale assenso di questo Ministero sul testo dello schema di decreto in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Claudio Contessa



12-09-LEG-12/09/2013.0003621.L

AZV: P. 12/09/2013

Archivio Legislativo

Da: "archlegislativomlps" <archlegislativomlps@lavoro.gov.it>
Data: giovedì 12 settembre 2013 15:43
A: <archivio.legislativo@giustizia.it>; <legislativo@tesoro.it>; <legislativo.finanze@tesoro.it>
Cc: "Segreteria Gabinetto" <segrgabinetto@lavoro.gov.it>
Allega: SCHEMA DI DECRETO MIN. GIUSTIZIA -CONS. MIN. LAVORO E POL. SOCIALI, MIN. ECONOMIA E F[1].pdf
Oggetto: SCHEMA DI DECRETO MIN. GIUSTIZIA -CONS. MIN. LAVORO E POL. SOCIALI, MIN. ECONOMIA E FINANZE- CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE SGRAVI FISCALI E SGRAVI CONTRIBUTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Ufficio di Diretta Collaborazione del Ministro
 Ufficio Legislativo - Archivio e Protocollo
 Via V. Veneto, 56
 00187 Roma
 IV Piano Stanza n. 406
 Tel. 0648161532/415 - Fax 0648161301

PER LA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI INDIRIZZATI ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SI PREGA DI UTILIZZARE IL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL:

ufficiolegis@lavoro.gov.it



Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

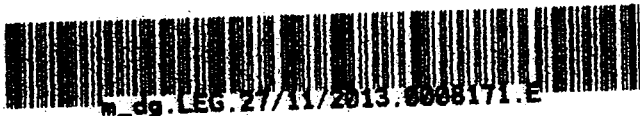
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 3-12538 /UCL

NR. 452 P. 2
4/7-76
27 NOV. 2013
Roma 22 NOV. 2013

E-MIL

E, p.c.,



AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

- Ufficio legislativo

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

- Ufficio del Direttore generale delle finanze
- Direzione legislazione tributaria
- Direzione studi e ricerche economico fiscali

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Ufficio del Direttore
- Direzione centrale normativa
- Direzione centrale servizi ai contribuenti

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

- Ufficio di coordinamento e di segreteria e
del Ragioniere generale
- Ispettorato generale di bilancio
(rif. nota n. 23997 del 21 marzo 2013)

Oggetto: Schema di decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono i lavoratori detenuti".

Con riferimento allo schema di regolamento integrato da codesto Ministero a seguito delle modifiche normative apportate dai decreti-legge n. 78 e n. 101 del 2013 alla legge n. 193 del 2000 (c.d. "Legge Smuraglia"), si trasmettono le osservazioni e le proposte emendative formulate dall'Agenzia delle entrate con nota n. 133079 del 22 ottobre 2013 (all. 1).

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n.95597, del 20 novembre 2013 (all. 2), ha ritenuto condivisibili le suddette valutazioni espresse dall'Agenzia delle entrate, segnalando altresì l'opportunità che, nell'articolo 1, commi 1 e 2, dopo le parole "imprese che assumono" sia inserito l'inciso "per un periodo non inferiore a 30 giorni".

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

MEF - RGS - Prot. 95597 del 20/11/2013 - U

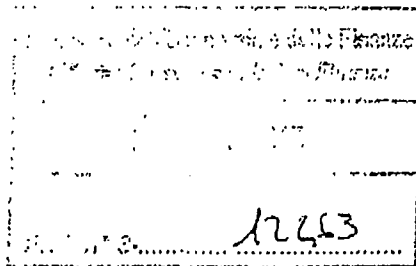
2427/05



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VI

Roma,

Prot. Nr
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a nota n. 11662/UCL del 31/10/2013



All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Ufficio del Direttore generale delle finanze
Direzione legislazione tributaria
Direzione studi e ricerche economico fiscali
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono i lavoratori detenuti".

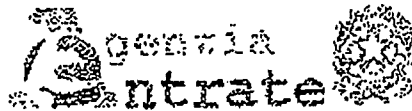
Si fa riferimento alla nota indicata a margine, con la quale codesto Ufficio Legislativo ha trasmesso la missiva dell'Agenzia delle entrate n. 123079 del 22 ottobre 2013, contenente le osservazioni della stessa sul provvedimento in oggetto, come integrato dal Ministero della Giustizia a seguito delle recenti modifiche normative apportate dai decreti-legge nn. 78 e 101 del 2013 alla legge n. 193 del 2000 (c.d. legge Smuraglia).

Al riguardo, si comunica - per quanto di competenza - di ritenere condivisibili le valutazioni espresse dell'Agenzia delle entrate nella nota suindicata.

Si soggiunge che, ad avviso di questo Dipartimento, nell'art.1, primo e secondo comma, dopo le parole "imprese che assumono" dovrebbe essere inserito l'inciso: "per un periodo non inferiore a 30 giorni".

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

2627/05



Direzione Centrale Normativa

 Settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni
 Ufficio Agevolazioni fiscali

Roma, 22 OTT. 2013

 All' Ufficio del Coordinamento Legislativo --
 Finanze
 (rif. nota prot. n. 3-9268/UCL del 9 settembre
 2013)

e p.c. Alfa Direzione Centrale Accertamento

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

 Direzione Centrale Amministrazione
 Pianificazione e controllo

Ministero dell'Economia e delle Finanze Uff. del Coord. Legislativo-Finanze
25 OTT 2013
Prot. n° 3-11268

 AI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
 Direzione Legislazione Tributaria
 - Ufficio IV

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193 (c.d. legge Smuraglia), concernente "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti"

Con nota prot. n. 3-9268/UCL del 9 settembre 2013, codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze ha trasmesso, per le osservazioni di competenza, una nuova versione dello schema di decreto in oggetto, integrata alla luce delle modifiche normative intervenute per effetto dei decreti legge n. 78 e n. 101 del 2013.

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Agevolazioni Fiscali
 Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma
 Tel. 06.50545509 - Fax 06.50749799 - e-mail: dc.norm.agevolazioniiscali@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0123079.22-10-2013-U

Al riguardo, per i profili di competenza, concernenti le agevolazioni di natura fiscale, si trasmettono le osservazioni relative agli articoli da 1 a 7 dello schema proposto.

Prima di procedere all'esame dettagliato dell'articolato, si segnala l'opportunità di integrare le premesse al decreto richiamando esplicitamente gli interventi normativi più recenti che hanno apportato modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, ed in particolare l'articolo 3-bis del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e l'articolo 7, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, tuttora in corso di conversione.

Articolo 1

I commi 1 e 2 dello schema di decreto prevedono che il credito di imposta, in favore delle imprese che assumono, sia *"di importo pari a euro 700 mensili per l'anno 2013 e pari a euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014"*, in caso di assunzioni di lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, e *"di importo pari a euro 350 mensili per l'anno 2013 e pari a euro 300 per gli anni a decorrere dal 2014"*, in caso di assunzioni di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.

Hanno
modificato
il testo
rispetto
a versione
concordata
del 11/6

Al riguardo, si rileva che in base alla norma primaria il credito di imposta è fissato *"nella misura massima di settecento euro"* (cfr. articolo 3, comma 1), e *"nella misura massima di trecentocinquanta euro"* (cfr. articolo 3, comma 2), a seconda della tipologia di lavoratore assunto, e che l'entità delle agevolazioni è determinata *"nei limiti delle risorse finanziarie"* disponibili (cfr. articolo 4).

Di conseguenza, in coerenza con il dettato normativo, si suggerisce di precisare anche nel decreto attuativo, che gli importi del credito di imposta sono determinati *"in misura massima"*, e non in termini assoluti. /

Tale diversa formulazione, peraltro, sarebbe più coerente con la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, dello schema di decreto in esame, riguardante la rideterminazione degli importi fruibili *"in misura proporzionale"*

1

✓

alle risorse stanziare, nel caso in cui le stesse si rivelino insufficienti rispetto agli importi complessivamente richiesti.

Si ritiene auspicabile, altresì, precisare che l'importo del credito di imposta non deve, comunque, superare l'importo dei costi sostenuti dall'impresa per il lavoratore che dà diritto all'accesso all'agevolazione. Tenuto conto, infatti, che un'analogha precisazione è contenuta anche nell'articolo 5, comma 4, della bozza in esame, in materia di cumulo dell'agevolazione con altre concesse a fronte dei medesimi costi ammissibili, appare coerente inserire tale indicazione anche nel contesto dell'articolo 1, laddove è determinata l'entità del beneficio.

nuovo
numero

Di conseguenza, si suggerisce di aggiungere, ai commi 1 e 2, dopo le parole "per ogni lavoratore assunto", le seguenti parole: "e nei limiti del costo per esso sostenuto".

Si segnala, inoltre, che la legge 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, ha introdotto, a partire dal 20 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge stessa, due importanti modifiche alla disciplina agevolativa originaria, di cui una riguardante l'importo del credito di imposta, elevato da 516,46 euro mensili (stabilito in base al DM 25 febbraio 2002, n. 87) a massimo 700 euro, per ciascun lavoratore assunto (o "formato"), e l'altra riguardante l'ambito oggettivo della misura, esteso anche alle assunzioni di "detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione" così come alle attività formative svolte dalle imprese nei loro confronti.

Il decreto attuativo dovrebbe, pertanto, prevedere, per l'anno 2013, due diversi regimi di applicazione della misura, distinguendo tra:

- a) il periodo dal 1° gennaio 2013 al 19 agosto 2013, durante il quale il credito di imposta è fruibile, esclusivamente in riferimento alle assunzioni di "detenuti o internati ... anche ammessi al lavoro all'esterno", in misura pari a 516,46 euro mensili, in base al DM 25 febbraio 2002, n. 87;
- b) e il periodo dal 20 agosto 2013 fino al 31 dicembre 2013, durante il quale la misura del credito per le assunzioni già ammesse

all'agevolazione in base alla legge istitutiva. sale fino alla misura massima di 700 euro mensili, mentre per le assunzioni di "detenuti semiliberi", previste *ex novo* dal citato decreto legge n. 78 del 2013, il credito di imposta è pari a 350 mensili.

Tenuto conto che, in base alla formulazione dell'articolo 1 della bozza di DM in esame, sono previsti, "per l'anno 2013", importi del credito e presupposti di accesso uniformi, si suggerisce di modificare la formulazione, prevedendo un diverso trattamento per le due fattispecie sopra descritte.

Da ultimo, si suggerisce di modificare la rubrica dell'articolo in commento nel seguente modo: *"Credito di imposta per assunzioni di detenuti"*, in coerenza con le modifiche apportate, alla disciplina originaria, dalla legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha sostituito il riferimento generico a *"sgravi fiscali"*, con la previsione dello strumento del *"credito di imposta"*.

Articolo 2

Il comma 1 prevede che il credito di imposta *"di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193"* è concesso *"anche"* alle imprese che, a determinate condizioni, svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati (o di detenuti semiliberi).

Si fa presente in proposito che il rinvio all' *"articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193"* non tiene conto del fatto che tale articolo già prevede che il credito sia concesso, oltre che per le assunzioni anche per la formazione. Il riferimento corretto sarebbe al credito di imposta di cui *"al precedente articolo 1"*, cui andrebbe aggiunto, al fine di evitare incertezze interpretative, che, in riferimento alle attività di formazione, il credito di imposta *"spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni"*.

Si suggerisce, infine, di modificare la rubrica dell'articolo in commento sostituendola con la seguente: *"Credito di imposta per attività di formazione"*.

Nuovo
ricordo
sul
testo
identico
a quello
su cui
abbiamo
dato
OK al
giugno

Articolo 4

In base all'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 193 del 2000, il credito di imposta spetta anche per alcuni mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto. In particolare:

- per i detenuti o internati, ammessi al "lavoro all'esterno" o al regime di "semilibertà":
 - spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione;
- per i detenuti o internati non ammessi a tali misure alternative:
 - spetta anche per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

L'articolo 4 in commento integra la suddetta disposizione prevedendo che il prolungamento del beneficio oltre lo stato di detenzione sia ammesso "a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era recluso o ammesso al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Al riguardo, considerato che la suddetta condizione riguarda anche i detenuti ammessi al regime di semilibertà (di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 193 del 2000), occorrerebbe aggiungere, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 21...", le parole "o si trovava in regime di semilibertà".

Si segnala, infine, l'opportunità di ricordare il contenuto della relazione illustrativa, che fa riferimento al "comma 2" dell'articolo 4 in commento, con la formulazione del medesimo articolo 4 in bozza, che, invece, è strutturato in un unico comma.

Articolo 6

L'articolo 6 della bozza in esame prevede che "A decorrere dall'anno 2014, l'utilizzo in compensazione del credito di imposta ... avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate" (cfr. comma 1).

Rilievo
nuovo
dato
alla
redazione
non si ve
nesso
tempore
ultime.che

Più in particolare, il procedimento di attribuzione del credito di imposta, gestito nel suo insieme dal Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni territoriali, ha inizio con la presentazione di un'istanza di accesso da effettuare *"entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio"* (cfr. comma 2) e termina con la determinazione, *"entro il 15 dicembre di ogni anno"*, dell'importo massimo dell'agevolazione spettante, a ciascun soggetto beneficiario, per l'anno successivo.

Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziare *"l'accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse"* (cfr. comma 3).

Quanto alla fruizione del credito di imposta spettante, è previsto l'utilizzo in compensazione esclusivamente con modalità telematiche, *"fino al raggiungimento dell'importo del credito di imposta complessivamente concesso"* (cfr. comma 4).

Al riguardo, pur rilevando che l'individuazione del procedimento di attribuzione del beneficio rientra tra le competenze dell'Amministrazione giudiziaria, acquisite anche le osservazioni della Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo, si ritiene opportuno effettuare, comunque, alcune precisazioni di carattere tecnico, finalizzate ad una gestione più efficiente dello strumento agevolativo.

Il termine ordinario per la presentazione delle istanze, fissato al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, appare difficilmente gestibile per il 2014, visto l'approssimarsi dello stesso e tenuto conto, altresì, dei tempi necessari per la conclusione del procedimento di approvazione e di entrata in vigore del decreto in esame.

nuovo
nsia
la
tempistica

Pertanto, per il primo anno di applicazione della nuova procedura (2014) si ritiene opportuno prevedere un termine "mobile" per la presentazione delle istanze, individuato in funzione della data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, si segnala la necessità di disciplinare anche il caso in cui l'ammontare dei crediti concessi risulti inferiore alle risorse disponibili, prevedendo, in particolare, la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle istanze.

Per tali finalità, si propongono le seguenti modifiche all'articolo 6 dello schema di decreto:

- al comma 2, aggiungere il seguente periodo: *"Per i crediti d'imposta relativi all'anno 2014, le istanze devono essere presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto"*. ✓
- al comma 3, apportare le modifiche di seguito evidenziate: *"Le istanze di cui al comma 2 sono trasmesse a cura dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, di cui al medesimo comma 2, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro i successivi trenta giorni, il 15 dicembre di ogni anno determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo (...omissis...). Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziare, l'accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse. Nel caso in cui l'importo complessivo dei crediti concessi risulti inferiore alle risorse stanziare, con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze e definite le necessarie disposizioni attuative"*. ✓

RES ?

Si può fare ?

Infine, si rappresenta che il credito d'imposta in questione, già attivo da alcuni anni, potrebbe non essere stato interamente utilizzato in compensazione dai

soggetti che lo hanno maturato fino a tutto il 2013, secondo le disposizioni procedurali attualmente in vigore. In proposito, lo schema di decreto prevede:

- all'art. 6, comma 8, che "Per l'anno 2013 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della giustizia che prevedono le modalità di attribuzione del beneficio";
- all'art. 7, comma 1, che "Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00".

A parere della scrivente, in assenza di ulteriori disposizioni in merito, l'attuale formulazione del decreto in esame comporterebbe, dal 2014, la coesistenza di due distinte procedure:

1. la prima, per i crediti maturati fino a tutto l'anno 2013, che possono continuare ad essere utilizzati in compensazione dai contribuenti per la quota residua, tramite modello F24, anche negli anni 2014 e seguenti, senza tuttavia poter verificare che tali operazioni avvengano nei limiti degli importi spettanti;
2. la seconda, descritta in precedenza e introdotta dal decreto in esame, per i crediti maturati dal 2014, che invece è finalizzata ad evitare che le compensazioni dei crediti d'imposta avvengano in misura superiore all'ammontare spettante.

Non ha raggiunto
pregresso

Pertanto, sarebbe opportuno adottare una procedura di ricognizione dei crediti maturati fino a tutto l'anno 2013 e non ancora interamente utilizzati. Le risultanze della ricognizione dei crediti residui sarebbero trasmesse dal Ministero della Giustizia all'Agenzia delle Entrate, onde consentire il blocco delle compensazioni dei crediti per importi superiori a quelli spettanti, analogamente a quanto avverrà per i crediti concessi dal 2014.

Il comma 4 dell'articolo in commento, infine, dispone che il beneficio è fruibile "fino al raggiungimento dell'importo del credito di imposta complessivamente concesso". In assenza di precisazioni relative alla tempistica

dell'utilizzazione in compensazione degli importi spettanti, in linea teorica, i beneficiari potrebbero ritenersi legittimati a fruirne a partire dalla data di autorizzazione alla fruizione o di comunicazione degli importi massimi spettanti.

Al riguardo, occorrerebbe, pertanto, puntualizzare che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua maturazione, cioè della data di sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili.

Articolo 7

Con riferimento all'articolo 7, occorrerebbe modificare la rubrica che fa riferimento all'importo del credito di imposta per gli anni 2013 e 2014, in quanto non corrispondente al contenuto dispositivo dell'articolo. Si propone, pertanto, di sostituirla con la seguente: "*Risorse disponibili*".

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

Spalletta